



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI UNICI E
DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE
DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI
RUOLI DEGLI ENTI LOCALI



I N D I C E

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 3 - Adesione e durata della convenzione/accordo	pag. 1
Art. 4 - Commissioni delle selezioni pubbliche	pag. 2
Art. 5 - Funzioni attribuite all'ente capofila ed agli enti aderenti.....	pag. 2
Art. 6 - Oneri economici e rapporti finanziari	pag. 3

TITOLO II
DISCIPLINA DEI CONCORSI UNICI

Art. 7 - Definizioni e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 8 - Svolgimento delle procedure concorsuali	pag. 3

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SELEZIONI UNICHE

Art. 9 - Definizioni e ambito di applicazione	pag. 4
Art. 10 - La formazione degli elenchi di idonei	pag. 5
Art. 11 - Interpello elenchi di idonei per l'assunzione	pag. 5
Art. 12 - Gestione degli elenchi di idonei	pag. 6



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento intende promuovere una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche che consenta, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1 della Legge n. 241/1990:
 - la semplificazione, l'economicità e la razionalizzazione dei procedimenti di selezione;
 - la standardizzazione delle procedure;
 - la riduzione dei tempi occorrenti per la copertura di posti vacanti;
 - la riduzione dei costi;
 - la riduzione del "rischio contenzioso".

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La Provincia di Treviso, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 dell'articolo unico della Legge n. 56/2014, intende avvalersi, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 267/2000, della facoltà di organizzare in qualità di ente capofila i concorsi pubblici in forma associata, nonché, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, di attivare le procedure selettive per la formazione di elenchi di idonei, previa stipula di apposita convenzione o accordo.
2. Per le procedure selettive di cui al comma 1, la Provincia di Treviso si avvale della propria struttura interna e potrà avvalersi di personale in distacco funzionale dagli EE.LL. aderenti, di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato.
3. Ai concorsi ed alle selezioni uniche si applicano le disposizioni normative in materia di reclutamento del personale di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, nonché le norme regolamentari provinciali in materia di accesso all'impiego pubblico, vigenti nel tempo.
4. Al fine di un miglior esercizio della funzione, è in facoltà della Provincia di Treviso sviluppare accordi di collaborazione con altre province contermini.

Art. 3 ADESIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE/ACCORDO

1. La convenzione, aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti alla Provincia di Treviso, si perfeziona tramite l'adozione di deliberazione consiliare. E' fatta salva la possibilità di stipulare apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.
2. La convenzione o l'accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata o rinnovata per analogo periodo mediante manifestazione di volontà scritta dell'ente aderente alla Provincia di Treviso.
3. Ciascun ente aderente può recedere dalla convenzione o accordo con un preavviso di



almeno tre mesi, per iscritto. Non è ammesso il recesso per il primo anno di validità della convezione/accordo.

4. La convenzione o l'accordo per la gestione aggregata dei concorsi unici e delle selezioni uniche stabilisce:
 - a) l'oggetto della convenzione o accordo;
 - b) i principi e le funzioni generali;
 - c) la gestione dei concorsi unici;
 - d) la gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli della P.A.

Art. 4

COMMISSIONI DELLE SELEZIONI PUBBLICHE

1. Le commissioni dei concorsi unici e delle selezioni uniche sono composte da un numero dispari di componenti, nel rispetto della parità di genere, esperti nelle materie oggetto del concorso, in possesso delle adeguate competenze professionali e del necessario inquadramento giuridico, oltre ad un segretario verbalizzante e ad eventuali componenti aggiuntivi specialisti in psicologia e risorse umane; le stesse vengono nominate dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni.
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia o da un dirigente/responsabile appartenente ad un ente aderente, in posizione di distacco funzionale presso la Provincia di Treviso finalizzato all'espletamento della selezione.
3. I componenti esperti sono individuati tra i dipendenti della Provincia o degli enti convenzionati, in posizione di distacco funzionale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, in relazione alla/e professionalità oggetto della selezione.
4. Alla nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi unici e delle selezioni uniche si applicano le vigenti disposizioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza.

Art. 5

FUNZIONI ATTRIBUITE ALL'ENTE CAPOFILA ED AGLI ENTI ADERENTI

1. La programmazione dell'attività del servizio associato è di competenza dell'Ufficio Reclutamento e concorsi unici della Provincia e viene effettuata sulla base del fabbisogno di personale trasmesso dagli enti aderenti.
2. La Provincia gestisce le procedure selettive per conto degli enti aderenti in qualità di ente capofila, secondo l'iter procedurale definito nello schema di convenzione.
3. Il ruolo di Responsabile unico del procedimento è svolto dal/la Dirigente cui è affidata la direzione dell'Ufficio Reclutamento e concorsi unici.
4. Sono di esclusiva competenza degli enti aderenti la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali e di ogni ulteriore attività finalizzata all'assunzione, come dettagliata nello schema di convenzione.
5. L'ente aderente è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Provincia di Treviso dell'esito dell'assunzione del candidato vincitore o idoneo.
6. Tutte le comunicazioni tra la Provincia di Treviso e gli enti convenzionati, inerenti le



funzioni di cui al presente regolamento, avvengono in modalità telematica.

Art. 6

ONERI ECONOMICI E RAPPORTI FINANZIARI

1. La Provincia mette a disposizione le proprie attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto del presente regolamento. Sono altresì a carico della Provincia le spese per l'eventuale noleggio di spazi e attrezzature idonei allo svolgimento della selezione qualora necessario, nonché il ricorso a ditte specializzate per lo svolgimento della selezione o l'utilizzo di particolari professionalità in qualità di membri esperti esterni.
2. La tassa di concorso dell'importo di euro 10,00 è riscossa dalla Provincia ed affluisce al bilancio provinciale.
3. Gli enti aderenti corrispondono, per ciascuna unità di personale assunta in esito a procedure selettive di cui al servizio associato oggetto del presente Regolamento, un contributo forfettario pari ad euro 500,00 a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Provincia. Tale contributo è dovuto unicamente in seguito all'effettiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del vincitore/idoneo assunto e verrà richiesto dalla Provincia mediante apposita nota contabile.
4. Il contributo forfettario di cui al precedente comma è dovuto anche in caso di assunzione da parte degli enti aderenti e non aderenti a seguito di richiamo graduatoria di una procedura selettiva svolta in proprio dalla Provincia.

Titolo II

DISCIPLINA DEI CONCORSI UNICI

Art. 7

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il concorso unico è una procedura selettiva pubblica che consente di svolgere un'unica selezione a favore di più amministrazioni pubbliche.
2. I concorsi unici saranno indetti esclusivamente per l'assunzione di personale del comparto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.
3. Sono escluse le procedure finalizzate alla selezione di personale con qualifica dirigenziale, nonché le selezioni indette ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL, le selezioni per assunzioni a tempo determinato, con contratti di formazione e lavoro, le selezioni per l'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego e le selezioni riservate al personale interno.

Art. 8

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. Ciascun ente aderente, nel rispetto degli atti di programmazione adottati, trasmette alla Provincia di Treviso la richiesta di avvio della procedura di concorso secondo le modalità meglio specificate nello schema di convenzione.



2. La Provincia provvede ad esperire un unico concorso, per ciascun profilo professionale ed inquadramento giuridico ed economico, cura l'intera gestione della procedura di concorso e approva la graduatoria finale di merito con determinazione dirigenziale.
3. Spetta, altresì, alla Provincia provvedere all'assegnazione della sede lavorativa dei vincitori della procedura concorsuale. Il criterio di assegnazione della sede è determinato dalla preferenza espressa dai candidati in sede di compilazione dell'istanza di partecipazione online e della disponibilità delle sedi, secondo l'ordine di classificazione nella graduatoria finale di merito, fatte salve le riserve di legge.
4. Al termine dei lavori, la Provincia trasmette agli enti interessati la determina di approvazione della graduatoria finale di merito, nonché i dati utili relativi al vincitore assegnato alla propria sede, al fine di provvedere alla successiva assunzione.
5. E' rimessa alla valutazione dell'ente aderente procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.
6. La graduatoria degli idonei sarà utilizzata dagli enti nel cui interesse è stato indetto il concorso, nonché potrà essere utilizzata dagli altri enti aderenti al servizio associato per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato o determinato, aventi medesimo profilo professionale ed inquadramento giuridico, a tempo pieno o parziale.
7. I vincitori o gli idonei richiamati che non accettino la proposta di assunzione o che non si presentino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro si intenderanno rinunciatari e saranno cancellati dalla graduatoria, salvo giustificato motivo.

Titolo III DISCIPLINA DELLE SELEZIONI UNICHE

Art. 9 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le selezioni uniche finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, ai sensi dell'art. 3-bis D.L. n. 80/2021, possono riguardare tutti i profili e le aree previste dal CCNL del comparto delle Funzioni Locali.
2. La procedura si svolge in due fasi:
 - a) Fase 1: **formazione di elenchi di idonei** per i profili professionali individuati. Le sotto-fasi sono: approvazione e pubblicazione dell'avviso, svolgimento della selezione ed approvazione dell'elenco degli idonei.
 - b) Fase 2: **interpello sugli elenchi di idonei** per l'assunzione di profili specifici previsti nei Piani integrati di attività ed organizzazione (PIAO) a tempo determinato o indeterminato. Le sotto-fasi sono: approvazione dell'avviso di interpello, pubblicazione dell'interpello, acquisizione e istruttoria delle manifestazioni di interesse all'assunzione, selezione tra gli idonei, formazione ed approvazione della graduatoria finale e assunzione del/i vincitore/i.



Art. 10

LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI IDONEI

1. La formazione e la gestione degli elenchi di idonei è di esclusiva competenza della Provincia (fase 1). Gli elenchi hanno una durata di tre anni dalla data della loro prima approvazione.
2. Per la formazione degli elenchi di idonei è prevista una selezione pubblica con lo svolgimento di una sola prova, la cui tipologia sarà dettagliata nel bando di selezione.
3. Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formula un elenco di idonei costituito dai candidati che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 21/30 e provvede a trasmettere i relativi verbali all'Ufficio reclutamento e concorsi unici per la verifica della regolarità formale delle operazioni svolte.
4. All'elenco degli idonei, approvato dalla Provincia di Treviso con determinazione dirigenziale, viene assicurata adeguata pubblicità nel rispetto della disciplina vigente, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità e tutelare la privacy dei candidati, gli elenchi ed i relativi aggiornamenti vengono pubblicati con i dati personali pseudonomizzati.
5. Gli elenchi degli idonei vengono aggiornati almeno una volta all'anno. L'aggiornamento consiste nell'indizione di apposita procedura selettiva (fase 1) al fine di aggiungere nell'elenco già formatosi nuovi idonei che potranno, pertanto, prendere parte ai successivi interpelli (fase 2).

Art. 11

INTERPELLO ELENCHI DI IDONEI PER L'ASSUNZIONE

1. L'assunzione dagli elenchi di idonei avviene tramite interpelli indetti dalla Provincia di Treviso o dagli enti aderenti, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità e per la copertura dei propri fabbisogni di personale.
2. L'interpello consiste nell'espletamento di una prova orale diretta ad accertare il possesso delle conoscenze e delle competenze che afferiscono allo specifico profilo professionale, nonché le caratteristiche attitudinali e motivazionali richieste dal ruolo e dalla professionalità oggetto di selezione; a seguito dello svolgimento della selezione è prevista la formazione di una graduatoria di merito.
3. La mancata partecipazione alla prova d'esame prevista nell'interpello o il mancato superamento della stessa non pregiudica la permanenza del candidato nell'elenco di idonei e la possibilità di partecipare a futuri interpelli dello stesso o di altri enti.
4. La nomina della commissione per la selezione dell'interpello spetta all'ente interpellante secondo le proprie norme regolamentari interne. Per l'ente Provincia valgono le disposizioni di cui all'art. 4.
5. La graduatoria formata a seguito dell'interpello potrà essere utilizzata soltanto dall'ente interpellante.
6. Gli enti aderenti e la Provincia nelle convenzioni/accordi possono stabilire lo svolgimento di interpelli unici per l'assunzione di più unità con la medesima o equivalente professionalità, individuando la Provincia quale ente capofila. Il criterio di assegnazione della sede lavorativa dei vincitori dell'interpello unico è determinato dalla preferenza



espressa dai vincitori in sede di compilazione dell'istanza di partecipazione online e della disponibilità delle sedi, secondo l'ordine di classificazione nella graduatoria finale di merito, fatte salve le riserve di legge.

**Art. 12
GESTIONE DEGLI ELENCHI DI IDONEI**

1. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato che comporta la cancellazione dall'elenco e, comunque, non oltre la vigenza triennale dell'elenco.
2. L'idoneo/vincitore non viene cancellato dall'elenco qualora non accetti la proposta di assunzione ovvero non si presenti alla stipula del contratto individuale di lavoro; detta possibilità è concessa una sola volta.
3. L'idoneo/vincitore, assunto a tempo indeterminato, rientra nell'elenco degli idonei qualora receda dal contratto nel corso del periodo di prova; tale possibilità è concessa una sola volta.
4. Il mancato superamento del periodo di prova determina la cancellazione dell'idoneo/vincitore dall'elenco.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, l'ente aderente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, se presente, o all'indizione di un nuovo interpello.
6. In caso di assunzione a tempo determinato gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interPELLI a tempo indeterminato.
7. L'idoneo/vincitore assunto presso l'ente interpellante, una volta cancellato dall'elenco, non potrà partecipare ad alcun interpello, anche qualora avesse manifestato il proprio interesse prima della cancellazione, in quanto privo dei requisiti necessari alla partecipazione.
8. In caso di interpello unico, l'idoneo/vincitore che non accetta la proposta di assunzione presso la sede di assegnazione viene cancellato dalla graduatoria formata in esito allo stesso, ma rimane nell'elenco degli idonei ai sensi del comma 3.
9. L'ente interpellante deve dare immediata comunicazione alla Provincia degli eventi che incidono sullo status di "idoneo" (assunzione a tempo indeterminato/determinato, mancata accettazione della proposta di assunzione, mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, recesso durante il periodo di prova o mancato superamento della stessa).